Denuncia per presunta violazione del diritto dell'UE da parte dello Stato membro Italia

Modulo di denuncia ricevuto

Riferimenti 80447

Ricevuto in data 01/12/2024

Lingua da usare nelle

comunicazioni

italiano

La corrispondenza va

inviata

a entrambi

Divulgazione di

informazioni Sì

personali

Informazioni personali

Riferimenti: 80447

Nome	Domenico
Cognome	Lizzi
Organizzazione	Willy Sicurezza e Legalità nel Trasporto a.c.f.
Cittadinanza	Italia
E-mail	willysicurezzaelegalita@gmail.com
Secondo indirizzo e- mail	willysicurezzaelegalita@pec.it
Via e numero	Via Stortini 15
Località	Ortona
Codice postale	66026
Paese	Italia

Recapito alternativo (ad es. un rappresentante)

Nome	Domenico
Cognome	Lizzi
Organizzazione	UGL Viabilità e Logistica
E-mail	domenicolizzi77@gmail.com
Via e numero	Via Stortini 15
Località	Ortona
Codice postale	66026
Paese	Italia

Quale paese dell'UE è oggetto della denuncia?

Il paese dell'UE oggetto della mia denuncia è

L'autorità nazionale oggetto della Amministrazione centrale mia denuncia è

Qual è l'oggetto della denuncia?

Quale errore hanno commesso lo Stato membro e la sua amministrazione?

Riferimenti: 80447

Non hanno recepito una direttiva dell'UE in modo completo o corretto nel diritto nazionale.

Hanno adottato norme nazionali che impediscono agli organi giurisdizionali nazionali di applicare i principi fondamentali sanciti dal diritto dell'UE.

Elementi di prova / documenti giustificativi

Descrivere il problema illustrando i fatti e i motivi della denuncia.

Successivamente alla sentenza della Corte di Giustizia Europea 14/05/19 causa C-55/18 emessa al fine di assicurare l'effetto utile della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro e dalla Carta dei Diritti UE, gli Stati membri devono imporre un sistema oggettivo, affidabile, e accessibile che consenta la durata dell'orario di lavoro giornaliero di ciascun lavoratore.

La direttiva 89/391/CEE[1] e la direttiva 2003/88/CE[2] stabiliscono prescrizioni minime per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro fissa limiti all'orario di lavoro e stabilisce prescrizioni minime per i periodi di riposo (vale a dire il diritto a 11 ore ininterrotte di riposo giornaliero e a un riposo settimanale di 24 ore cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero). La direttiva stabilisce inoltre una durata media dell'orario di lavoro di 48 ore per ogni periodo di sette giorni.

Al fine di garantire l'efficacia di tali diritti, il 14 maggio 2019 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che gli Stati membri devono imporre ai datori di lavoro l'obbligo di predisporre «un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.

Il parlamento europeo è già stato informato della mancata applicazione della direttiva mediante interrogazione con richiesta di risposta scritta al Parlamento Europeo N E-002369/2023 inerente il settore Cine audiovisivo.

La risposta è stata che:

"Alla luce delle disposizioni nazionali che obbligano i datori di lavoro a monitorare e registrare l'orario di lavoro, la Commissione conclude che non vi è alcuna lacuna giuridica per quanto riguarda l'attuazione della sentenza della Corte nella causa C-55/18".

In Italia, l'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 impone ai datori di lavoro di tenere registri

di tutti i lavoratori impiegati.

Riferimenti: 80447

Si segnala alla corte europea che questi registri restano sconosciuti ai lavoratori.

Nel caso del personale viaggiante del settore Trasporto Merci, data la natura del tipo di lavoro, la mancata attuazione delle indicazioni pervenute dalla SENTENZA C-55/18 della Corte di Giustizia Europea, costringe i lavoratori del settore trasporto a turni di circa 300 ore mensili con punte di 15 ore di lavoro giornaliere e 70 ore settimanali.

Il cronotachigrafo, secondo Regolamento UE 165/2014 non è omologato per il conteggio delle ore di retribuzione

come da sentenze della cassazione italiana

N 16098 del 20/12/2001

N 10366 del 13/05/2014

N 6013 del 25/03/2016

tutte Indicanti che i dati del cronotachigrafo non sono sufficienti al pagamento delle ore di straordinario effettivamente lavorate confermando il Regolamento UE 165/2014 relativo al cronotachigrafo.

Al fine di tutela della salute del lavoratore e della necessità di garantire la sicurezza su tutte le strade Europee, chiediamo alla Corte di giustizia Europea di esprimersi in merito alla necessità di utilizzo dei più moderni strumenti di registrazione come ad esempio "APP dedicate "o sistemi digitalizzati immediatamente consultabili dal lavoratore.

Attualmente non si riscontra l'utilizzo di tali sistemi se non in settori specifici.

Non risulta possibile un riscontro oggettivo delle ore lavorate neanche dagli istituti come l'ispettorato del lavoro o le ASL che sono costrette a cercare i dati del personale viaggiante attraverso quelli estrapolati dal cronotachigrafo, che come anticipato in precedenza, non sono validi come unico strumento di verifica e sono soggetti ad essere facilmente disconoscibili dal datore di lavoro secondo gli articoli del codice civile italiano.

La denuncia sarà valutata in base alle informazioni fornite nel presente modulo. Si prega di essere il più possibile concisi e precisi.

Occorre **compilare tutti i campi contrassegnati con un asterisco (*)** e il maggior numero possibile degli altri campi.

Prima di presentare la denuncia, è opportuno informarsi su <u>come la Commissione gestisce le</u> <u>denunce</u> di violazione del diritto dell'UE da parte dei paesi dell'Unione.

Non verrà dato seguito alle denunce ingiuriose, insensate o che non richiedono una risposta nel merito.

Ci riserviamo il diritto di interrompere qualsiasi corrispondenza che dovesse diventare ripetitiva (ad esempio con lettere successive sullo stesso argomento che non aggiungono nuove informazioni), ingiuriosa, inutile e/o impropria.

Tutte le denunce devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'UE: bulgaro, croato, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese. Le denunce presentate in qualsiasi altra lingua non riceveranno risposta.

La denuncia non deve contenere dati personali sensibili o appartenenti a terzi, a meno che non siano strettamente necessari per il suo esame. Trasmettendo categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2018/1725, si acconsente esplicitamente al trattamento di tali dati.

Informativa sulla privacy

Riferimenti: 80447

☑ Ho letto e compreso quanto sopra indicato.